



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA POLIZIA
AMMINISTRATIVA E SOCIALE

557/PAS. 444-13500.A(2)

Roma, 4 FEB. 2005

(Rif. Div. III Mass. C3 n.003327/2005-Fasc.6/31
del 12 gennaio 2005)

OGGETTO: Art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Quesito -

ALLA QUESTURA DI

R O M A

Con la nota sopradistinta sono state sollevate perplessità e riserve in merito a taluni profili applicativi della normativa introdotta dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di "tutela della salute dei non fumatori".

Al riguardo si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni di cui codesto Ufficio potrà tener conto nell'attività di verifica del puntuale rispetto della normativa in oggetto per quanto attiene ai profili di specifica competenza della Polizia di Stato.

Per quanto concerne la "legittimazione" delle guardie particolari giurate a procedere all'accertamento delle infrazioni ed alla contestazione delle violazioni, su richiesta del responsabile della struttura o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto, si osserva, preliminarmente, che l'articolo 51, comma 7, della legge n. 3/2003 è già di per sé norma primaria che individua, se pur indirettamente, i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni e ad elevare i relativi processi verbali.

L'accordo attuativo della predetta norma, sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, annovera, tra i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni commesse nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare, anche le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Come già avuto modo di chiarire con la circolare n. 557/PAS.19980.13500.A(2) del 5 gennaio u.s., si tratta non solo di guardie particolari giurate che già svolgono compiti di vigilanza in strutture pubbliche o private (banche, esercizi commerciali della grande distribuzione, centri commerciali, palazzi di giustizia, ecc), ma anche di



Ministero dell'Interno

dipendenti di istituti di vigilanza privata che, in adesione a protocolli promossi da questo Ministero, svolgano particolari servizi di vigilanza nell'ambito di pubblici esercizi, quali discoteche e analoghi ritrovi. In entrambi i casi l'Accordo richiede che l'incarico alla guardia giurata di procedere all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione sia espressamente conferito dall'avente titolo: il dirigente preposto alla struttura pubblica, il pubblico esercente o il responsabile della struttura privata

Peraltro, non sembra esservi dubbio che gli agenti incaricati, nell'esercizio della funzione di accertamento e contestazione delle infrazioni, assumano la funzione di pubblici ufficiali, alla stregua di altri soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni (ausiliari del traffico, agenti venatori, ecc.). Conseguentemente essi risulterebbero assistiti dall'articolo 651 c.p. che, come è noto, prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda fino a lire quattrocentomila (attuali euro 206, 58) per chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuti di dare indicazioni personali. Del resto, i problemi pratici sono quelli di tutti gli agenti accertatori, compresi i controllori ferroviari e delle autolinee urbane.

Per quel che concerne le concrete modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni nonché le altre incombenze demandate all'organo accertatore dall'articolo 17 della legge n. 689/1981, si è dell'avviso che gli adempimenti amministrativi possano essere posti a carico del gestore della struttura, pubblica o privata che sia, dal momento che la guardia particolare giurata è un incaricato di questi. Nulla toglie, tuttavia, che il gestore affidi "in toto" il servizio - su base contrattuale - all'istituto di vigilanza o ad altri.

Circa l'applicazione dell'articolo 140 del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., si è avuto modo di raccomandare, nella citata direttiva del 5 gennaio scorso, di procedere con gradualità e prudenza nell'applicazione delle misure sanzionatorie di competenza.

Cionondimeno, il comma 5 dell'articolo 51 della legge n. 3/2003 estende il campo di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 della legge n. 584/75, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge n. 448/2001, ma non della misura di cui all'articolo 5 della stessa legge. Per cui l'articolo 140 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. conserva la sua efficacia limitata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
PER L'AMM.NE GENERALE
(CAZZELLA)

/mp

MODULARIO

- Roma CTG - 1



Ufficio territoriale del Governo di GORIZIA

Ufficio Polizia Amministrativa
Prot. n 20050006521/Area I

Gorizia 5 luglio 2005



All' "A.C.R. TELESORVEGLIANZA ISTITUTO DI VIGILANZA S r l"
Autoporto - Capannone A - Entrata n 4
GORIZIA

Alla "S.N.A B. CENTRO DELLA SICUREZZA S p A."
Autoporto - Capannone A - Entrata 4
GORIZIA

Alla "SICURGORIZIA S.r.l"
Via G. Deledda n 13/15
STARANZANO

Alla "TERGESTE S r l"
Via Giacich n. 20
MONFALCONE -

All' "ITALPOL GROUP S p A"
Via Roma n. 76
RONCHI DEI LEGIONARI

All'Istituto "LA VIGILE S MARCO S p.A."
Via Morelli n. 38
GORIZIA

All'Istituto "LA VIGILE SAN GIORGIO S r l."
Via S. Francesco, 58
MONFALCONE

OGGETTO: Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 in materia di tutela della salute dei non fumatori

Per opportuna conoscenza, si trascrive il testo della circolare, in data 4 febbraio U.S., con la quale il Ministero dell'Interno ha fornito alla Questura di Roma chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della normativa introdotta dall'art. 51 della Legge n. 3/2003 in materia della salute dei non fumatori.

Con la nota sopradistinta sono state sollevate perplessità e riserve in merito a taluni profili applicativi della normativa introdotta dall'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, in materia di "tutela della salute dei non fumatori". Al riguardo si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni. Per quanto concerne la "legittimazione" delle guardie particolari giurate a procedere all'accertamento delle infrazioni ed alla contestazione delle violazioni, su richiesta del responsabile della struttura o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto, si osserva, preliminarmente, che l'art. 51, comma 7, della legge n. 3/2003 è già di per sé norma primaria che individua, se pur indirettamente i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni e ad elevare i relativi processi verbali.



Ufficio territoriale del Governo di GORIZIA

- 2 -

L'accordo attuativo della predetta norma, sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'interno, annovera tra i soggetti incaricati della vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni commesse nella strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare, anche le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio.

Si tratta non solo di guardie particolari giurate che già svolgono compiti di vigilanza in strutture pubbliche o private (banche, esercizi commerciali, della grande distribuzione, centri commerciali, palazzi di giustizia, ecc), ma anche di dipendenti di Istituti di Vigilanza privata che in adesione a protocolli promossi da questo Ministero, svolgono particolari servizi di vigilanza nell'ambito di pubblici esercizi, quali discoteche e analoghi ritrovi. In entrambi i casi l'Accordo richiede che l'incarico alla guardia giurata di procedere all'accertamento ed alla contestazione dell'infrazione sia espressamente conferito dall'avente titolo: il dirigente preposto alla struttura pubblica, il pubblico esercente o il responsabile della struttura privata.

Peraltro non sembra esservi dubbio che gli agenti incaricati, nell'esercizio della funzione di accertamento e contestazione delle infrazioni, assumano la funzione di pubblici ufficiali alla stregua di altri soggetti privati incaricati di pubbliche funzioni (ausiliari del traffico, agenti venatori, ecc.). Conseguentemente essi risulterebbero assistiti dall'art. 651 c.p. che, come è noto, prevede l'arresto fino a un mese o l'ammenda a lire quattrocentomila (attuali euro 206,58) per chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuti di dare indicazioni personali. Del resto, i problemi pratici sono quelli di tutti gli agenti accertatori, compresi i controlli ferroviari e delle autolinee urbane.

Per quanto concerne le concrete modalità di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni nonché le altre incombenze demandate all'organo accertatore dall'articolo 17 della legge n. 689/1981, si è dell'avviso che gli adempimenti amministrativi possano essere posti a carico del gestore della struttura, pubblica o privata che sia, dal momento che la guardia particolare giurata è un incaricato di questi.

Nulla toglie, tuttavia, che il gestore affidi "in toto" il servizio - su base contrattuale - all'istituto di vigilanza o ad altri

p. IL PREFETTO
IL CAPO DI GABINETTO
(Scarabino)

Scarabino

PD